

Pubblicato il 08/11/2021

N. 06165/2021 REG.PROV.CAU.
N. 10929/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10929 del 2021, proposto da
Alessandra Terranova, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele
Bonetti, Santi Delia, Silvia Antonellis, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti
in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Saint
Camillus International University, Selexi S.r.l., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Francesca Esposito, Marika Iaderosa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

**PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA MISURA
CAUTELARE,**

- degli esiti della prova preselettiva del TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado pubblicati sul sito web dell'Università UniCamillus in data 19 ottobre 2021;
- della graduatoria del test preselettivo del TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado contenente l'elenco dei soggetti ammessi, con riserva, alle successive prove, pubblicata sul sito web dell'Università UniCamillus in data 19 ottobre 2021, nella parte in cui esclude parte ricorrente dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta;
- dell'atto dell'Unicamillus del 19 ottobre 2021 e comunque l'atto mediante cui si comunicava che nelle more degli accertamenti venivano ammessi con riserva alle prove scritte tutti i soggetti che avevano ottenuto il massimo del punteggio;
- del riscontro del 29 ottobre 2021 fornito dall'Ateneo UniCamillus al ricorso gerarchico e in via di autotutela inoltrato dalla ricorrente;
- dei verbali di aula, anche non conosciuti, della prova preselettiva per l'ammissione al TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado svoltasi presso l'Università degli Studi di Siena, redatto in data 30 ottobre 2020 nonché dei verbali inerenti la consegna dei compiti e del correttore da parte della Selexi all'UniCamillus ed inerenti alla custodia degli stessi e la formulazione delle graduatorie;
- del Decreto Rettorale n. 113 del 20 luglio 2021 avente ad oggetto “Bando di selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2020-2021”;
- della lista degli ammessi alla prova preselettiva del TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado, rettificata con D.R. 148-151-163;
- per quanto di ragione, e quali atti preordinati seppur non immediatamente lesivi, dei D.M. 30 settembre 2011, D.M. 948 del 01.12.2016 e D.M. n. 92

del 08.02.2019;

- dei decreti rettorali di nomina della Commissione del concorso ed in particolare del D.R. n. 143/2021 del 30 agosto 2021;
- dei D.R. nn. 148/2021, 151/2021 e 163/2021;
- delle istruzioni generali e comportamentali dell'Ateneo UniCamillus per lo svolgimento della prova preselettiva;
- della comunicazione delle successive prove scritte del 10 novembre 2021 e pubblicata in data 2 novembre 2021;
- di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere ammessa al corso cui aspira;
- di tutti gli atti successivi, connessi, consequenziali, comunque riportati in atti ai fini dell'impugnazione nella parte in cui ledono gli interessi di parte ricorrente e meglio riportato in atti;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare in quanto, in pedissequa e tempestiva esecuzione della suddetta ordinanza, l'amministrazione è tenuta a disporre a favore dell'odierna ricorrente una sessione suppletiva delle prove concorsuali;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3.12.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 novembre 2021.

**Il Presidente
Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO